

È LEGITTIMA LA RIDUZIONE DEL 2,5% DELLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN REGIME DI TFR

SENTENZA N. 213 DEL 10 OTTOBRE 2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Gisella Parrinello, *Responsabile Regione Sicilia Dirigenza Sanitaria*

Alcuni dipendenti pubblici (della Provincia di Perugia, di Arpa Umbria e di un comune umbro), assunti dopo il 31 dicembre 2000 e sin dall'inizio in regime di trattamento di fine rapporto (TFR), hanno chiesto al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, di accertare l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dal datore di lavoro pubblico a carico della loro retribuzione lorda mensile.

Dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR), il predetto Giudice del lavoro ha sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Nel giudizio si sono costituiti l'ARPA Umbria e l'INPS, chiedendo di dichiarare la manifesta inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro.

La Corte Costituzionale ha evidenziato che la disposizione censurata si colloca nella complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato" ed il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha scandito la descritta transizione secondo un percorso graduale che investe anche la disciplina delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, progressivamente ricondotte all'unitaria matrice civilistica del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile).

La Corte Costituzionale ha quindi spiegato che l'articolo 26, comma 19 riguarda il personale che è sin dall'origine assoggettato al regime del TFR. In questo caso la riduzione del 2,50% risponde all'esigenza di apportare gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta. La riduzione infatti è l'approdo di un percorso volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sancito dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Il principio dell'invarianza della retribuzione netta, ottenuta con i meccanismi perequativi negoziali consistenti nella trattenuta del 2,50%, mira proprio a garantire la parità di trattamento nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione.

La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Perugia, ritenendo legittima la trattenuta del 2,50% dei dipendenti pubblici in regime di TFR.